REGIONE LIGURIA
Delib.C.R. 09/06/2006, n. 18
Regolamento interno del Consiglio regionale (Artt. 44, 61-70)
Pubblicata nel B.U. Liguria 21 giugno 2006, n. 25, parte seconda, suppl. straord**.**

Articolo 44

Inserimento all'ordine del giorno di nuovi argomenti.

1. Per discutere o deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio con votazione palese, effettuata di norma mediante procedimento elettronico, adottata a maggioranza di tre quarti dei presenti.
2. La proposta di inserimento può essere avanzata da ciascun Consigliere all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto all'ordine del giorno o la discussione sia stata sospesa.
3. Sulla proposta sono ammessi a parlare un oratore a favore ed uno contro per non più di tre minuti ciascuno.
4. Ferma restando la possibilità di chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, l'argomento inserito è trattato previo esaurimento dei punti già iscritti e comunque al termine della seduta.

(…)

Capo XII - Del numero legale e delle votazioni

Articolo 61

Validità delle deliberazioni e numero legale.

1. Ogni deliberazione del Consiglio regionale è valida quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo i casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata.
2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
3. La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare se non quando esso stia per procedere a qualche votazione. Il Consigliere richiedente è sempre computato tra i presenti (34).
4. I Consiglieri che sono in congedo anche per incarico avuto dal Consiglio o, se componenti la Giunta regionale, per ragioni del loro ufficio, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.
5. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di almeno un'ora, oppure scioglierla. In questo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il giorno e l'ora contestualmente comunicati dal Presidente.

6. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione analoga nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del comma 5.

---

(34) Comma così modificato dall'allegato alla Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10, a decorrere dalla X legislatura.

Articolo 62

Congedi.

1. Nessun Consigliere può mancare alle sedute se non ha chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea (35).
2. ... (36).
3. ... (37).
4. Nell'Aula è affisso l'elenco dei Consiglieri in congedo.
5. Il Consigliere che, dopo aver ottenuto il congedo, intervenga alla relativa seduta del Consiglio regionale, viene computato per la determinazione del numero legale.
6. Nel caso di prosecuzione della seduta nei giorni successivi è consentito ai Consiglieri di presentare nuove richieste di congedo. Viene conseguentemente rideterminato il numero legale (38).
7. I nomi dei Consiglieri che non partecipano ad oltre tre sedute consecutive del Consiglio senza aver ottenuto regolare congedo sono annunciati dal Presidente del Consiglio in Assemblea.
8. Nei casi più gravi il Presidente può chiedere al Consiglio che deliberi la pubblicazione del nome degli assenti nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(35) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto della Delib.Ass.Legisl. 29 luglio 2008, n. 36. Il testo dei commi così sostituiti era il seguente: «1. Nessun Consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute se non abbia ottenuto congedo.
2. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annunzio dato dal Presidente in principio di seduta.
3. L'opposizione deve essere argomentata per non più di cinque minuti dal Consigliere che la solleva; successivamente è ammesso per lo stesso tempo un intervento a sostegno della richiesta di congedo al termine del quale decide l'Aula con voto palese.».
(36) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto della Delib.Ass.Legisl. 29 luglio 2008, n. 36. Il testo dei commi così sostituiti era il seguente: «1. Nessun Consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute se non abbia ottenuto congedo.
2. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annunzio dato dal Presidente in principio di seduta.
3. L'opposizione deve essere argomentata per non più di cinque minuti dal Consigliere che la solleva; successivamente è ammesso per lo stesso tempo un intervento a sostegno della richiesta di congedo al termine del quale decide l'Aula con voto palese.».
(37) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto della Delib.Ass.Legisl. 29 luglio 2008, n. 36. Il testo dei commi così sostituiti era il seguente: «1. Nessun Consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute se non abbia ottenuto congedo.
2. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annunzio dato dal Presidente in principio di seduta.
3. L'opposizione deve essere argomentata per non più di cinque minuti dal Consigliere che la solleva; successivamente è ammesso per lo stesso tempo un intervento a sostegno della richiesta di congedo al termine del quale decide l'Aula con voto palese.».
(38) Periodo così sostituito dalla Delib.Ass.Legisl. 29 luglio 2008, n. 36. Il testo originario era così

formulato: «La concessione del congedo comporta la rideterminazione del numero legale.».

Articolo 63

Votazioni.

1. Le votazioni in Consiglio regionale hanno luogo, di norma, con procedimento elettronico e avvengono a scrutinio palese, tranne che cinque Consiglieri o un Capogruppo richiedano la votazione per scrutinio segreto. I richiedenti sono sempre considerati presenti. Su tali richieste decide il Consiglio a maggioranza assoluta, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno.
2. In nessun caso lo scrutinio segreto può essere chiesto quando il Consiglio sia chiamato a deliberare sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali, nonchè sui relativi emendamenti.
3. È sempre segreto il voto sulle persone.

Articolo 64

Dichiarazioni di voto.

1. I Consiglieri prima della votazione finale di un provvedimento possono dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo non superiore ai cinque minuti.
2. Prima di ogni altra votazione nell'esame di un provvedimento la dichiarazione di voto non può eccedere i tre minuti (39).
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Segretario attesta il numero ed il nome dei votanti (40).

---

(39) Comma così sostituito dall'allegato alla Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10, a decorrere dalla X legislatura. Il testo precedente era così formulato: «2. Prima di ogni altra votazione la dichiarazione di voto non può eccedere i tre minuti.».
(40) Comma così modificato dall'allegato alla Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10, a decorrere dalla X legislatura.

Articolo 65

Astensione dal voto.

1. I Consiglieri i quali, prima che si dia inizio alla votazione abbiano dichiarato di astenersi, sono computati agli effetti della determinazione del numero legale.

2. I Consiglieri che dichiarino che non intendono partecipare a una votazione possono assentarsi o rimanere in Aula. In ogni caso non sono computati agli effetti della determinazione del numero legale. La dichiarazione di non partecipazione al voto può essere fatta anche dal Presidente del Gruppo a nome dei componenti presenti in Aula o da un rappresentante della minoranza a nome di tutta la minoranza presente in Aula (41).

---

(41) Comma così sostituito dall'allegato alla Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10, a decorrere dalla X legislatura. Il testo precedente era così formulato: «2. I Consiglieri che non intendono partecipare ad una votazione possono dichiararlo prima di assentarsi dall'Aula.».

Articolo 66

Continuità nella votazione.

1. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento sulle modalità e regolarità della votazione.

Articolo 67

Votazione nominale mediante procedimento elettronico o per alzata di mano.

1. L'esito del voto espresso con procedimento elettronico è soggetto ad accertamento di conformità da parte del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Segretario (42).
2. Laddove il voto sia espresso per alzata di mano, è soggetto a riprova, mediante procedimento elettronico, se c'è chi la richiede prima della proclamazione. Il Presidente la dispone dopo aver vietato l'accesso all'Aula.
3. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti, che una votazione, la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia invece effettuata mediante procedimento elettronico.

---

(42) Comma così modificato dall'allegato alla Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10, a decorrere dalla X legislatura.

Articolo 68

Annullamento della votazione.

1. Quando si verifichino irregolarità il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.

Articolo 69

Elezione di membri di collegi e di rappresentanti della Regione.

1. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali di legge, ogni volta che il Consiglio regionale debba procedere ad elezioni di più di due membri di collegi o di rappresentanti della Regione in enti o organismi cui la Regione partecipa, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda i nomi di due terzi delle persone da eleggere, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono un maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.
2. In ogni caso, nella nomina degli amministratori degli enti e aziende regionali, nonchè degli enti, aziende e società cui la Regione partecipa, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.

Articolo 70

Proclamazione del risultato.

1. Il Segretario attesta il risultato della votazione del Consiglio che viene proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge", ovvero con la proclamazione degli eletti ai sensi dell'articolo 69 (43).

---

(43) Comma così modificato dall'allegato alla Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10, a decorrere dalla X legislatura.

(…)